

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale ... del 2021, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato..., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

-OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato..., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per opposizione

al decreto ingiuntivo n. -OMISSIS-relativo all'assegno di cura riconosciuto in favore della sig.ra -OMISSIS-, disabile gravissima.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-, in qualità di amministratore di sostegno della sig.ra -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2022 la dott.ssa Mara Spatuzzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con ricorso per decreto ingiuntivo ex art. 118 c.p.a., il sig. -OMISSIS-, nella sua qualità di amministratore di sostegno della sig.ra -OMISSIS-, disabile gravissima destinataria di assegno di cura dal dicembre 2014, ricadente nell'ambito N29/-OMISSIS-, approvato dal Piano Regionale di Non Autosufficienza e disciplinato ex L.R.C n. 11 del 2007, ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti del -OMISSIS-, sostenendo che la sig.ra -OMISSIS- era creditrice dell'importo complessivo di € 45.900,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, spettanti per omesso versamento degli importi mensili maturati a titolo di assegno di cura per periodi relativi agli anni 2015, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Con D.P. n. 1191, pubblicato il 30 ottobre 2021, il ricorso è stato accolto ed è stato ingiunto al -OMISSIS- di pagare la complessiva somma di € 45.900,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché spese, competenze ed onorari del procedimento in favore del sig. -OMISSIS-, nella sua qualità di amministratore di sostegno della sig. ra -OMISSIS-.

Contro il predetto decreto ingiuntivo ha proposto opposizione il -OMISSIS-, con ricorso notificato il 9 dicembre 2021 e depositato il 13 dicembre 2021, per i seguenti motivi:

1) inammissibilità per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo adito in relazione alla materia oggetto della presente controversia, in quanto concernente la valutazione, sotto un profilo strettamente patrimoniale, del "quantum debeatur" relativamente alla liquidazione dei crediti maturati per le mensilità dovute per il c.d. assegno di cura, già riconosciuto dall'Amministrazione;

2) carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità previsti dagli artt. 633 c.p.c. e segg. e insussistenza dell'interesse degli originari ricorrenti alla formulazione del procedimento monitorio censurato, in quanto, in sostanza: gli emolumenti percepiti a titolo di assegno di cura sarebbero di natura parziale e discontinua, essendo connessi alla copertura finanziaria del Fondo e fino ad esaurimento delle relative rimesse; l'intervenuta erogazione dei predetti assegni di cura ai soggetti beneficiari con riferimento solo ad alcuni mesi delle annualità interessate sarebbe riconducibile alla capienza limitata delle somme attribuite dalla Regione Campania, a valersi sul Fondo Nazionale Non Autosufficienti, in carico all'Ambito N29; tali caratteristiche dell'assegno di cura erano conosciute dal sig. -OMISSIS-, che ha reso una espressa dichiarazione sostitutiva di notorietà ex artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445 del 2000 con cui ha ammesso di "essere a conoscenza che i beneficiari di assegno di cura hanno facoltà di rinunciare alle prestazioni domiciliari erogate dagli OSS a vantaggio degli assegni di cura, ma in tal caso perdono il diritto alla continuità della presa in carico per la quota di competenza dell' Ambito Territoriale. A tal fine sottoscrivono una dichiarazione di rinuncia alle prestazioni che esoneri l'Ambito Territoriale dal garantire la continuità assistenziale del PAI di cure domiciliari e potranno ricevere l'assegno di cura per periodi determinati e non continuativi e per una durata compatibile con le risorse disponibili con Decreto n. 223/2019" (dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal sig. -OMISSIS- in data 17/2/2020, prot. n. (...));

3) fermo quanto sopra, si eccepisce l'intervenuta prescrizione quinquennale relativamente all'erogazione dell'assegno di cura per il periodo gennaio 2015-maggio 2016, in quanto la diffida-sollecito, comunicata al -OMISSIS- in data 7 maggio 2021, non sarebbe idonea ad interrompere la prescrizione quinquennale delle somme richieste per il periodo antecedente al 7/5/2016 (ossia per il lasso temporale decorrente dal gennaio 2015 fino a tutto il 7/5/2016);

4) fermo quanto sopra e in via ulteriormente gradata si deduce l'erroneità della quantificazione del credito, tenuto conto che, come rilevabile dalla relativa determinazione dirigenziale del Comune, l'Ambito territoriale N29 ha liquidato, a titolo di assegno di cura per i disabili gravissimi, per il periodo febbraio-maggio 2018, somme a valersi sul FNA 2017 per un importo mensile di € 1.200,00 e non di € 1.500,00 come invece ha calcolato e richiesto il ricorrente.

Si è costituito in giudizio il sig. -OMISSIS-, in qualità di amministratore di sostegno della sig. ra -OMISSIS-, argomentando a favore della giurisdizione del giudice amministrativo sulla presente controversia e contrastando gli ulteriori motivi di opposizione formulati dal Comune.

Il -OMISSIS- ha depositato ulteriore memoria, insistendo per la revoca del decreto ingiuntivo in questione.

All'udienza del 22 marzo 2022, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

In via prioritaria va scrutinata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal -OMISSIS-.

La stessa è fondata, considerato che l'oggetto del presente contenzioso è la sola pretesa alla corretta liquidazione del quantum dovuto dal Comune a titolo di arretrati per l'assegno di cura già riconosciuto alla sig.ra -OMISSIS-, a seguito dell'istruttoria tecnica compiuta (e non messa in discussione) e sulla base delle presupposte delibere e decreti regionali di riparto e assegnazione delle relative risorse.

Il presente contenzioso non riguarda invero misure organizzative con le quali l'Amministrazione ha inteso regolare il servizio o ripartire i fondi, né la valutazione multidisciplinare della disabile o l'aggiornamento del progetto individuale e la rivalutazione della condizione della disabile, bensì solo la mancata liquidazione di quanto si ritiene dovuto al soggetto cui è già stato riconosciuto l'assegno di cura.

Nel caso in questione, quindi, il diritto della ricorrente è già stato "conformato" e si controverte sulla mancata liquidazione del quantum dovuto, questione che attiene ad una fase meramente esecutiva che, secondo i criteri di riparto delineati dalla Sezioni Unite della Cassazione, esula dalla giurisdizione di questo Tar, non venendo in questione la spendita di poteri autoritativi da parte dell'Amministrazione.

Come affermato dalla giurisprudenza della Cassazione in materia (tra le altre cfr. Cassaz. Sez. Un., ord. n. 20164 del 2020; n. 32416 del 2021; n. 20586 del 2008; n. 15377 del 2009), infatti, alla luce del noto arresto di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 2014, l'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi va individuato avendo comunque riguardo alla circostanza che l'Amministrazione agisca o meno con la spendita di pubblici poteri (cfr. anche Tar Napoli, sent. n. 5720 del 2020 su fattispecie analoga).

Per cui, una volta che sia stato riconosciuto e già conformato, anche tenendo conto delle risorse disponibili, il diritto all'erogazione dell'assegno di cura a favore del disabile, le controversie attinenti al quantum da liquidare a tale titolo, riguardando una fase meramente esecutiva e non comportando la spendita di poteri autoritativi, restano estranee al perimetro della giurisdizione esclusiva e rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.

Per quanto sopra, pertanto, il ricorso in opposizione va accolto e il decreto ingiuntivo n.-OMISSIS- va revocato, dovendosi dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia, a favore del giudice ordinario.

La peculiarità della questione controversa giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso in opposizione, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.1191 del 2021, dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a favore del giudice ordinario sulla controversia.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Conclusione

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:

Santino Scudeller, Presidente

Davide Soricelli, Consigliere

Mara Spatuzzi, Primo Referendario, Estensore